

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-492 del 29/01/2024
Oggetto	Rif. SUAP 45/2023. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta Società Agricola VERDE MANARA 18 s.s. per insediamento di Busseto. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-522 del 29/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021e DDG 124/2023;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Busseto con nota prot. n. 4471 del 28.03.2023 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 55351 del 29.03.2023), presentata dalla Società Agricola VERDE MANARA 18 s.s., nella persona del Sig. Gian Paolo Fava in qualità di Socio Amministratore e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati in Busseto, in Fraz. Sant’Andrea n. 18, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 07/06/2023 prot. n. PG 98912 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 79141 del 05/05/2023;

VISTI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot.

n. PG 113234 del 28/06/2023;

- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza, dal Comune di Busseto con nota prot. n. 12746 del 08/09/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il 04/09/2023 e il parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica prot. n. 53089 del 02/08/2023), acquisito al prot. Arpae n. PG 152922 del 08/09/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 211842 del 13/12/2023;
- la nota di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica prot. n. 54 del 02/01/2024, acquisito al prot. Arpae n. PG 116 del 02/01/2024 con cui si comunica che “...*valutate le integrazioni presentate relative alle emissioni in atmosfera per la presenza di 8 aerotermini a gasolio, utilizzati nel ciclo produttivo aziendale per riscaldare le serre, si conferma il parere favorevole espresso in data 02.08.2023 ns prot. 53089...*”;
- la relazione tecnica favorevole di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 15/01/2024 prot PG 6439;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza, dal Comune di Busseto con nota prot. n. 827 del 15/01/2024, acquisito al prot. Arpae n. PG 7309 del 15/01/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta Società Agricola VERDE MANARA 18 s.s., nella persona del Sig. Gian Paolo Fava in qualità di Socio Amministratore e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati in Busseto, in Fraz.

Sant'Andrea n. 18, relativo all'esercizio dell'attività di "coltivazione vivaistica (in serra) di plantule di pomodoro da trapianto" comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Busseto prot. n. 12746 del 08/09/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il 04/09/2023 e il parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica prot. n. 53089 del 02/08/2023) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONI derivanti da n. 8 bruciatori a gasolio della potenzialità di 193,5 kW cadauno

A servizio delle serre sono presenti n. 8 bruciatori a gasolio, i quali sono definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i..

Materiale Particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	200	mg/Nm ³

Ossidi di zolfo	170	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni degli 8 bruciatori** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni degli 8 bruciatori dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni degli 8 bruciatori, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte

dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Soc. Agr.la "VERDE MANARA 18" S.S
Partita IVA/Codice fiscale:	02933290344
Sede legale:	fraz. Sant'Andrea n.18, Busseto (Parma)
Gestore:	Fava Gian Paolo
Sede locale impianti:	fraz. Sant'Andrea n.18, Busseto (Parma)
Lat.(UTM32):	580312.88
Long.(UTM32):	4979074
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Coltivazione vivaistica
Settore attività CRIAER:	-
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di gasolio utilizzato
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	120
Altezza media sbocco emissione:	4 m
Temperatura media emissioni:	-
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	

PM (Materiale Particellare):	11 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	110 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	44 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	55.947 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva

di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori

limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Busseto prot. n. 12746 del 08/09/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il 04/09/2023 e il parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica prot. n. 53089 del 02/08/2023), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Busseto L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Busseto e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2023-15705*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE 6 – AFFARI TECNICI AL TERRITORIO
Servizio SUAP-SUE-Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)
☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Pratica SUAP n. 45/2023

Trasmissione via PEC

Busseto, li 08/09/2023

prot 12766

Spett. **ARPAE Emilia Romagna**
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
c.a dott. Piccio F.
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 45/2023

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Soc. Agr.la “VERDE MANARA 18” S.S. con sede legale e stabilimento a Busseto in Frazione Sant’Andrea, n. 18, cap.43011.

Rilascio Parere Tecnico.

Con riferimento all’Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Busseto, dalla ditta Soc. Agr.la “VERDE MANARA 18” S.S., con sede legale e stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Frazione Sant’Andrea n. 18 – cap.43011, acquisita al protocollo comunale in data 21/03/2023 al n. 4079 e successiva documentazione integrativa volontaria assunta con prot.n. 4347 in data 24/03/2023, rubricata come Pratica SUAP n.45/2023, in cui è svolta l’attività di “coltivazione vivaistica (in serra) di piantine di pomodoro da trapianto”;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell’articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19/2022 del 19/05/2022 con il quale sono state affidate all’Arch. Roberta Minardi le funzioni di cui all’art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza del Settore 6 Affari Tecnici al Territorio;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)” disciplinato dall’art. 73 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)” disciplinato dal Capo III AREE RURALI – artt. 53÷64 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale “Classe III-stato di fatto - Aree di tipo misto” nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell’Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell’istanza presentata;

COMUNE DI BUSSETO
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2023-09-08 11:23:30.0, P
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0012746/2023 del 08/09/2023
Firmatario: ROBERTA MINARDI

VISTA la richiesta di emissione di pareri da parte di ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest di Prot. N.ro 113234/2023 in data 28/06/2023, assunta al protocollo comunale in data 29/06/2023 al n. 9261;

PRESO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

b) relativamente alla matrice ambientale ***rumore***:

- della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in allegato all'Istanza resa in data 16/03/2023 con firma congiunta del sig. Gian Paolo Fava in qualità socio amministratore / legale rappresentante della società e del tecnico di parte competente in acustica ambientale Isabella Galli;
- della nota del Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro 149342/2023 del 04/09/2023, acquisita al protocollo comunale in data 04/09/2023 al n.12428 (in allegato al presente), nella quale dichiara che preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in allegato all'Istanza resa a firma del sig. Gian Paolo Fava in qualità legale rappresentante della società e della relativa relazione del Tecnico Competente in Acustica di parte Isabella Galli, nessun parere è dovuto in merito;
- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0053089 di Fidenza del 02/08/2023, acquisita al protocollo comunale in data 03/08/2023 al n. 11156 (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole, in quanto non risultano agli atti del servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale;

c) relativamente alla matrice ambientale ***scarichi idrici***:

- della documentazione in allegato all'Istanza e successiva documentazione integrativa;
- della valutazione formulata dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro 149342/2023 del 04/09/2023, acquisita al protocollo comunale in data 04/09/2023 al n.12428 (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole con prescrizioni;
- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0053089 di Fidenza del 02/08/2023, acquisita al protocollo comunale in data 03/08/2023 al n. 11156 (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole, in quanto non risultano agli atti del servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti, relativamente alle matrici ambientali **scarichi idrici domestici in acque superficiali e impatto acustico.**

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere favorevole in merito all'Istanza Unica Ambientale, presentata dalla ditta **Soc. Agr.la "VERDE MANARA 18" S.S.**, con sede legale e stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Frazione Sant'Andrea n. 18 – cap.43011, in cui è svolta l'attività di "coltivazione vivaistica (in serra) di piantine di pomodoro da trapianto" dalla ditta richiedente.

Busseto, li 08/09/2023

**La Responsabile del Servizio
Urbanistica – Edilizia – Ambiente**
Arch. Minardi Roberta

Documento firmato digitalmente

Al Suap Comune di Busseto

PEC: suap@postacert.comune.busseto.pr.it

Oggetto: Rif. Prot. n. 4471/23 prat. SUAP n. 45/2023. Domanda di autorizzazione allo scarico inoltrata da: Fava Gian Paolo in qualità di legale rappresentante della Soc.Agr. "Verde Manara 18" S.S. Frazione S.Andrea, 18 Busseto.

Vista la documentazione presentata presso ARPAE S.T. in data 08/05/2023 prot. N° 23/80165 e successiva documentazione integrativa pervenuta in data 22/08/2023 prot. n. 143356.

Matrice acqua:


La richiesta riguarda i soli servizi igienici degli addetti dell'Azienda Agricola in oggetto di 3 abitanti equivalenti.

Visti gli elaborati tecnici: questionario relativo alla domanda di autorizzazione allo scarico, estratto catastale, planimetria rappresentativa degli scarichi, schede tecniche degli impianti di depurazione.

Vista la Delibera C.I.M. 4/2/77;
visto il D.lgs. 03/04/2006, n° 152;
vista la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;
vista la L.R. 24 marzo 2000, n° 22;
vista la Delibera G.R. 09/06/2003, n.1053.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: *acque superficiali (fosso poderale) previo trattamento in fossa Imhoff, e filtro batterico anaerobico*; classificandolo come *acqua reflua domestica* nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto



approvato e la rispondenza alle indicazioni citate.

3. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.

4. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.

6. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Matrice rumore:

Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.n.445/2000 e smi, a firma del Sig. Gian Paolo Fava, in qualità di Legale rappresentante della Ditta in oggetto e della relativa relazione del Tecnico Competente in Acustica di parte Isabella Galli, in cui attestano (ex art.4 comma 1 e 2 del DPR n. 227/2011, e art.8 comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447) che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'autorizzazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, nessun parere è dovuto.


Distinti saluti.

Il Tecnico
M.Cristina Fattori

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Rif. n. 23/80165
rif. Sin.23/25772



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

Comune Di Busseto
protocollo@postacert.comune.busseto.
pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0009324/2023 - PRATICA SUAP 45/2023 - DPR 59/2013 E S.M.I. -
ISTANZA DI MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SOC.
AGR.LA VERDE MANARA 18 S.S. PER L'INSEDIAMENTO IN COMUNE DI BUSSETO,
FRAZIONE SANT'ANDREA N. 18 .

Si comunica in riferimento alla nota prot 9324 del 30.06.2023 del SUAP del Comune di Busseto
relativa ad istanza di autorizzazione Unica Ambientale inoltrata **dalla Soc. Agr.la "VERDE MANARA 18"
S.S.** per l'insediamento in Comune di Busseto, Frazione Sant'Andrea n. 18, per attività di produzione in
serra di piantine di pomodoro destinate al trapianto in pieno campo.

L'AUA riguarda l'autorizzazione allo scarico di acque reflue e l'impatto acustico derivanti dall'attività di
serre dedicate a colture orticole

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicata l'azienda è di zona agricola; nella classificazione
acustica comunale l'area è in classe III.

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico
ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.


Distinti saluti.

Tecnico incaricato del procedimento
TdP Paolo Sacconi
Tel. 0524 515729
Email: psacconi@ausl.pr.it
PEC: serv- _jpub_fidenza@pec.ausl.pr.it

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

E
COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011156/2023 del 03/08/2023 Firmatario: PAOLO SACCONI, MELENA VIGNALI



Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE 6 – AFFARI TECNICI AL TERRITORIO
Servizio SUAP-SUE-Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)
☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Pratica SUAP n. 45/2023

Trasmissione via PEC

Busseto, li 15/01/2024

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
c.a dott. Piccio F.
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 45/2023

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Soc. Agr.la “VERDE MANARA 18” S.S. con sede legale e stabilimento a Busseto in Frazione Sant’Andrea, n. 18, cap.43011. **Conferma Parere Tecnico rilasciato in data 08/09/2023 prot.n. 12746).**

Con riferimento all’Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Busseto dalla ditta Soc. Agr.la “VERDE MANARA 18” S.S., con sede legale e stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Frazione Sant’Andrea n. 18 – cap.43011, acquisita al protocollo comunale in data 21/03/2023 al n. 4079 e successiva documentazione integrativa volontaria assunta con prot.n. 4347 in data 24/03/2023, rubricata come Pratica SUAP n.45/2023, in cui è svolta l’attività di *“coltivazione vivaistica (in serra) di piantine di pomodoro da trapianto”*;

Richiamato il precedente Parere Tecnico in data 08/09/2023, registrato al protocollo comunale n.12746/2023, rilasciato dalla sottoscritta relativamente alle matrici ambientali *“scarichi idrici”* e *“impatto acustico”*;

Vista la documentazione integrativa assunta al protocollo comunale rispettivamente in data 06/06/2023 al n. 8029, in data 16/08/2023 al n. 11670, in data 22/08/2023 al n. 11857;

Vista la nuova richiesta di emissione di pareri definitivi anche in merito alla matrice ambientale *“emissioni in atmosfera”* inviata da ARPAE Emilia Romagna, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest con Prot. n. 211842/2023 in data 13/12/2023, assunta al protocollo comunale in data 14/12/2023 al n. 17666;

Rilevato che relativamente alla matrice *“emissioni in atmosfera”* il Comune è chiamato ad esprimersi relativamente alla conformità edilizia e urbanistica dell’insediamento, nonché agli aspetti sanitari;

Vista la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

Vista la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell’articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2024-01-15 15:47:03.0, P. 0524/931750
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0000827/2024 del 15/01/2024
Firmatario: ROBERTA MINARDI



Ricordato che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)” disciplinato dall’art. 73 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)” disciplinato dal Capo III AREE RURALI – artt. 53÷64 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);

Visti i titoli edilizi rilasciati dal Servizio SUE/SUAP del Comune relativi all’insediamento agricolo oggetto di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e ribadita la conformità edilizia e urbanistica dell’insediamento anche relativamente alla matrice “*Emissioni in Atmosfera*”;

Preso atto, relativamente alla matrice ambientale **emissioni in atmosfera**, del parere dell’Azienda USL - Distretto di Fidenza, che, valutate le integrazioni presentate relative alle emissioni in atmosfera, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0000054 del 02/01/2024, registrata al protocollo comunale in pari data al n. 31/2024, allegata alla presente, conferma il parere già espresso con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0053089 di Fidenza del 02/08/2023, acquisita al protocollo comunale in data 03/08/2023 al n.11156;

Visto il Decreto Sindacale n. 19/2022 del 19/05/2022 con il quale sono state affidate all’Arch. Roberta Minardi le funzioni di cui all’art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza del Settore 6 Affari Tecnici al Territorio;

per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi:

SI conferma il PARERE FAVOREVOLE, già espresso in data 08//09/2023, prot.12746, in merito all’Istanza Unica Ambientale presentata dalla ditta **Soc. Agr.la “VERDE MANARA 18” S.S.**, con sede legale e stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Frazione Sant’Andrea n. 18 – cap.43011, in cui è svolta l’attività di “*coltivazione vivaistica (in serra) di piantine di pomodoro da trapianto*” condotta dalla ditta richiedente.

**La Responsabile del Servizio
Urbanistica – Edilizia – Ambiente**
Arch. Minardi Roberta

Documento firmato digitalmente

Istruttore Tecnico SUAP: Geom. Saiani Donatella.

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.